ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso destinato alle persone, entità, organismi e gruppi aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani, in forza del regolamento (UE) n. 70/2010 della Commissione

(2010/C 19/11)

1. La posizione comune 2002/402/PESC [1] invita la Comunità/l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Talebani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto comitato delle Nazioni Unite comprende:

— Al-Qaeda, i Talebani e Osama bin Laden,

— le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi associati a Al-Qaeda, ai Talebani e a Osama bin Laden,

— le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o con» Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talebani consistono, tra l'altro, nel:

a) partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talebani o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b) fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c) arruolare per uno qualsiasi di essi o

d) sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2. Il 19 gennaio 2010 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Said Ali Al-Shihri, Nasir «Abd-Al-Karim» Abdullah Al-Wahishi e Al-Qaida in the Arabian Peninsula all'elenco corrispondente. Ciascuno di essi può presentare in qualsiasi momento a detto Comitato, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione relativa al suo inserimento nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055 E
New York, NY 10017
STATI UNITI D'AMERICA

Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

3. Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 70/2010 [1], recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani [2], a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002.

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano pertanto alle persone fisiche e giuridiche, alle entità, agli organismi e ai gruppi interessati:

1) congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione delle persone interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 *bis*) [3]

e

2) divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, alle persone interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4. L'articolo 7 *bis* del regolamento (CE) n. 881/2002 [4] prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Ciascuna delle persone fisiche o giuridiche, entità, organismi e gruppi che figurano nell'elenco del regolamento (UE) n. 70/2010 può presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del suo inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
«Misure restrittive»
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

5. Si segnala inoltre alle persone, entità, organismi e gruppi interessati che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 70/2010 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. I dati personali delle persone fisiche che figurano nell'elenco del regolamento (UE) n. 70/2010 saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [5]. Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4.

7. Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità, degli organismi e dei gruppi che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 *bis* del medesimo regolamento.

---

[1] GU L 20 del 26.1.2010, pag. 1.
[2] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
[3] L'articolo 2 *bis* è stato inserito dal regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).
[4] L'articolo 7 *bis* è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).
[5] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.